

FALL 41/2021



**TRIBUNALE DI LUCCA  
SEZIONE FALLIMENTARE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| - dott. Giulio Lino Maria Giuntoli | Presidente       |
| - dott. Giacomo Lucente            | Giudice          |
| - dott. Carmine Capozzi            | Giudice relatore |

sciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei procedimenti riuniti n. 42/2021 reg. pref. (istanza di fallimento proposta da TECNORIFINITURE.IT Soc. Coop. nei confronti di ALIBONI COSTRUZIONI SRL) e n.4/2021 reg. conc. (domanda di concordato con riserva presentata da ALIBONI COSTRUZIONI SRL).

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

- (i) La società TECNORIFINITURE.IT Soc. Coop. ha promosso nei confronti di Aliboni Costruzioni Srl istanza di fallimento. Pochi giorni prima dell'udienza prefallimentare, la società resistente ha presentato domanda di concordato con riserva. All'esito dell'udienza prefallimentare, previa riunione dei due procedimenti relativi alla medesima crisi d'impresa, con decreto in data 4.5.2021 il tribunale ha concesso termine di sessanta giorni per il deposito del piano e della proposta, ha nominato un commissario giudiziale e ha disposto la costituzione di un fondo spese di giustizia di euro 10.000,00.
- (ii) In data 17-5-2021 il Commissario Giudiziale ha comunicato di aver ricevuto dal difensore della società proponente una comunicazione per mezzo PEC con cui si riferiva l'impossibilità di versare il fondo spese di giustizia e di proseguire nell'iniziativa di risoluzione alternativa della crisi. Questo il tenore della PEC: *"Egregio dottore, Le confermo che la società Aliboni Costruzioni srl non è in grado di provvedere al deposito di euro 10.000,00 come spese di giustizia, previsto nel provvedimento di apertura del tribunale. Vorrà pertanto comunicare al Giudice l'impossibilità a proseguire nella procedura ipotizzata. Mi immagino che Lei sarà confermato Curatore fallimentare, la legale rappresentante Monica Dini è fin da ora a sua completa disposizione per ogni necessità"*.
- (iii) Con decreto in data 18-5-2021, preso atto di tale comunicazione, il tribunale fissava udienza ex art.162 LF per il giorno 28-5-2021.
- (iv) In tale udienza Tecnorifiniture.it Soc. Coop. ha insistito per l'istanza di fallimento, mentre Aliboni Costruzioni srl (infra, Aliboni) si è rimessa a giustizia.
- (v) La dichiarazione della società Aliboni, resa per mezzo del suo difensore, di essere nell'impossibilità di portare avanti la procedura di concordato con riserva e di formulare, pertanto, nel termine assegnato la proposta e il piano di concordato, giustifica la chiusura di tale procedura con una pronuncia di improcedibilità. Ne



consegue che l'unica domanda di regolazione della crisi d'impresa è costituita dalla richiesta di fallimento formulata dalla Tecnofiniture.it Soc. Coop.

- (vi) La legittimazione processuale di quest'ultima società non è contestata ed emerge dal titolo giudiziale prodotto con l'istanza di fallimento, da cui risulta che la resistente è debitrice della ricorrente per quasi cinquantamila euro.
- (vii) Lo stato di insolvenza emerge dai documenti in atti (v. pignoramento mobiliare negativo; pendenza di procedura esecutiva immobiliare in danno della resistente presso il tribunale di Firenze; bilanci degli ultimi tre anni e situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata al 31.12.2020, da cui risulta, da un ultimo, che in conseguenza delle perdite progressivamente registrate negli ultimi due esercizi, la società ha perso il capitale sociale, il patrimonio netto è negativo per euro 624.000,00 e i debiti esigibili entro l'esercizio sono pari ad euro 1.275.949,00, e ciò a fronte di un attivo patrimoniale costituito, in prevalenza, da crediti, di cui è dubbia l'esigibilità).
- (viii) Va dichiarato, pertanto, il fallimento della società Aliboni.

**P.Q.M.**

visti gli art. 1,5,6,7, 15, 16, 161, 162 L.F.,

dichiara improcedibile la domanda di concordato con riserva depositata dalla resistente in data 22.4.2021;

dichiara il fallimento della società ALIBONI COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Viareggio (LU), Via O. Ciabattini n.73, P.I. 02325540462, avente ad oggetto: attività di costruzione e ristrutturazione di beni immobili;

nomina Giudice Delegato il dr. Carmine Capozzi;

nomina curatore il dr. Maurizio Andres dell'ODCEC di Lucca;

ordina alla fallita di depositare in Cancelleria entro tre giorni i bilanci, i libri e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, ove non già depositati con la domanda di concordato con riserva;

stabilisce il giorno 9 novembre 2021, ore 9:00, per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del Giudice Delegato;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione.

Autorizza sin d'ora il curatore ad accedere alle banche dati di cui agli art.155 ter, 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. cpc con le modalità previste da tali disposizioni.

Visto l'art. 146 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, autorizza l'ammissione della procedura alla prenotazione a debito.

Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F. a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art. 90 L.F.

Così deciso in Lucca il 28/05/2021.

Il giudice estensore  
Carmine Capozzi

Il presidente  
Giulio Lino Maria Giuntoli

